



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 26 OTTOBRE 2022

Il giorno 26 ottobre, alle ore 21, in collegamento remoto tramite piattaforma on line MEET, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione "COORDINAMENTO VOLONTARIATO VIGEVANO ODV" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello Statuto alla Riforma del Terzo Settore
- 2) Approvazione modifiche.

Dato atto che la prima convocazione è andata deserta, in seconda convocazione sono presenti, fisicamente o per delega, n. 32 soci su un totale di n. 43 soci iscritti e tutti e 9 i componenti del Consiglio Direttivo.

Presiede l'Assemblea Rossella Buratti, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza la riunione Amalia Trifogli, nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente spiega che a seguito della "Comunicazione motivi ostativi iscrizione al RUNTS ai sensi dell'art. 31 c8 del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020" inviata via pec dalla Provincia di Pavia in data 29.07.2022, si sono rese necessarie alcune variazioni dello Statuto, già approvato in sede di Assemblea straordinaria in data 19.06.2019 finalizzate alla trasmigrazione dell'Associazione nel RUNTS.

Sulla base di quanto appreso, il Consiglio Direttivo, nella riunione in data 19.10.2022 ha deliberato di adeguare lo Statuto a quanto richiesto, nonché di apportare ulteriori modifiche valutate necessarie, anche a seguito di consultazione con il CSV (Centro Servizi Volontariato) di Pavia, e ha approvato la bozza, che è stata inviata via mail a tutte le associazioni.

La Presidente specifica che gli adeguamenti che hanno avuto per oggetto quanto richiesto nella predetta comunicazione della Provincia sono i seguenti:

- Sono state specificate le modalità di accesso libro soci.

All'art. 6.2 relativo ai "Diritti e doveri degli aderenti", al punto 'd)' è stato aggiunto "di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali, inoltrando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che entro 30 giorni provvederà a farli visionare presso la sede legale e a rilasciarne le eventuali copie richieste".

- È stata eliminata la previsione della cooptazione dei consiglieri.

L'art. 15.4 è stato così modificato *"Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, per dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, l'assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il Consigliere sostituito. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti."*

- Sono state specificate le finalità di utilizzo del patrimonio.

Il primo comma dell'articolo 21 è stato così modificato:

Art. 21 - Risorse economiche

21.1 *Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.*

La Presidente chiarisce che sono state, altresì, apportate le ulteriori modifiche:

- è stata eliminata la previsione che anche le persone fisiche possano acquisire la qualità di socio.

L'articolo 5, pertanto, è stato così riformulato:

"Art. 5 - Ammissione

5.1 *Possono aderire al Coordinamento Volontariato Vigevano ed acquisire la qualità di socio:*

- *le Organizzazioni di Volontariato avente sede legale a Vigevano attraverso un proprio delegato, purché ne condividano le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle*
- *le altre forme associative che si occupano di solidarietà sociale (Associazione di Promozione Sociale e le Associazioni di Solidarietà Familiare), purché queste abbiano espressamente dichiarato che si avvalgono prevalentemente dell'opera di propri volontari e che non perseguano fini di lucro.*
- *le sezioni locali di importanti Associazioni Nazionali, che perseguano finalità solidaristiche dopo valutazione di merito del direttivo.*

Tutti i soci si impegnano a non esercitare attività commerciali all'interno ed attraverso il Coordinamento Volontariato Vigevano. Eventuali eccezioni, aventi carattere di marginalità, devono essere specificatamente approvate dal Consiglio Direttivo del Coordinamento Volontariato Vigevano e comunque devono essere in linea con le finalità del Coordinamento stesso.

5.2 *L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza*

scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate".

- E' stata specificata la modalità di convocazione da remoto delle riunioni sia dell'Assemblea che del Consiglio Direttivo.

Sono stati, pertanto, inseriti i seguenti commi:

"11.4 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata in presenza ovvero per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno".

"15.6 Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno"

- E' stato modificato l'articolo relativo all'organo di controllo nei seguenti termini:

"Art. 19- Organo di Controllo e revisione legale

19.1 Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.

19.2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro."

- E' stato soppresso l'articolo 20 relativo alla previsione di un Collegio dei Probiviri.

Conseguentemente è stata adeguata la numerazione degli articoli successivi.

La Presidente fa presente che nella comunicazione della Provincia di Pavia è stato, altresì, richiesto all'Associazione di "esprimere la volontà di essere consolidata nella sezione ODV a seguito di trasmigrazione all'interno del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore".

Sul secondo punto all'ordine del giorno la Presidente chiede all'Assemblea di approvare la bozza del nuovo statuto e di approvare la richiesta che l'Associazione sia consolidata nella sezione ODV a seguito di trasmigrazione nel RUNTS.

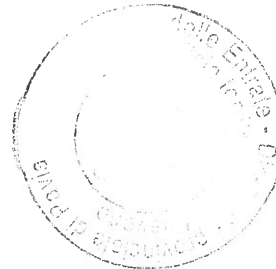
L'Assemblea, chiamata a votare, delibera all'unanimità di approvare le modifiche proposte, di adottare il nuovo statuto allegato al presente verbale e di essere consolidata nella sezione ODV a seguito di trasmigrazione nel RUNTS.



Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri richiesto la parola, la Presidente, in seguito alla lettura e all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta alle ore 21.45.

Il Segretario Amalia Trifogli

Il Presidente Rossella Buratti



STATUTO DI ASSOCIAZIONE SENZA PERSONALITA' GIURIDICA

Denominata

"COORDINAMENTO VOLONTARIATO VIGEVANO - ODV"

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

- 1.1 È costituita in Vigevano l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato "COORDINAMENTO VOLONTARIATO VIGEVANO - ODV", di seguito indicato con il termine "Associazione".
- 1.2 La dizione "Organizzazione di Volontariato" e l'acronimo "ODV" sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
- 1.3 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Vigevano, via Leonardo Da Vinci 15. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 del presente statuto.

Art. 2 - Statuto

- 2.1 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. n. 117/2017.
- 2.2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.
- 2.3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa.
- 2.4 In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 - Finalità

- 3.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per il coordinamento delle Attività delle Associazioni di Volontariato e per la promozione della figura della Volontaria e del Volontario.

Art 4 - Attività di interesse generale

- 4.1 L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata dalla lettera i) dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 117/2017 di seguito riportata: "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo".
- 4.2 In particolare l'Associazione si propone di:
- a) promuovere la cultura della solidarietà;

- b) sostenere e favorire i fini e le attività solidaristiche delle organizzazioni iscritte al Coordinamento Volontariato stesso;
- c) promuovere l'umanizzazione dei servizi sociali e sanitari.

Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'organizzazione:

- promuove la raccolta sistematica e la divulgazione delle informazioni relative alle organizzazioni attive nel settore sociale, sanitario, civile, ambientale e culturale;
- appronta strumenti ed interventi per la sensibilizzazione della comunità al volontariato;
- attiva e sostiene attività di ricerca e formazione;
- attiva e mantiene relazioni con la Pubblica Amministrazione, con le Autorità Sanitarie locali, con le Università, con le Aziende Ospedaliere e comunque con tutti quegli Enti e quelle Istituzioni Pubbliche e private che agiscono con i settori sociali, sanitario, civile, ambientali e culturale;
- attiva e mantiene il collegamento con altre organizzazioni di volontariato non iscritte al Coordinamento Volontariato e con il Centro Servizi Volontariato;
- favorisce un'azione di sostegno complementare all'intervento pubblico nei servizi di aiuto alla persona;
- promuove e sostiene in sinergia con le organizzazioni impegnate in proprio gli interventi utili alla umanizzazione dei servizi sociali e sanitari.

4.3 L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni o delle persone aderenti agli enti associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari aderenti agli enti associati che prestano attività per l'associazione.

4.4 L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

4.5 Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

4.6 L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e

relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 - Ammissione

5.1 Possono aderire al Coordinamento Volontariato Vigevano ed acquisire la qualità di socio:

- le Organizzazioni di Volontariato avente sede legale a Vigevano attraverso un proprio delegato, purché ne condividano le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle
- le altre forme associative che si occupano di solidarietà sociale (Associazione di Promozione Sociale e le Associazioni di Solidarietà Familiare), purché queste abbiano espressamente dichiarato che si avvalgono prevalentemente dell'opera di propri volontari e che non perseguano fini di lucro.
- le sezioni locali di importanti Associazioni Nazionali, che perseguano finalità solidaristiche dopo valutazione di merito del direttivo.

Tutti i soci si impegnano a non esercitare attività commerciali all'interno ed attraverso il Coordinamento Volontariato Vigevano. Eventuali eccezioni, aventi carattere di marginalità, devono essere specificatamente approvate dal Consiglio Direttivo del Coordinamento Volontariato Vigevano e comunque devono essere in linea con le finalità del Coordinamento stesso.

5.2 L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

5.3 La domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente, dovrà contenere:

- l'indicazione della denominazione, del codice fiscale, della partita IVA (qualora presente), dei recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica ordinaria e PEC;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

5.4 L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

5.5 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5.6 L'ente interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

5.7 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti

6.1 L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun ente socio escludendo ogni forma di discriminazione.

6.2 Ciascun ente socio ha diritto di:

- a) indicare e sostituire liberamente i propri rappresentanti in Assemblea
- b) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;
- c) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali, inoltrando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che entro 30 giorni provvederà a farli visionare presso la sede legale e a rilasciarne le eventuali copie richieste.
- e) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

6.3 Ciascun ente socio il dovere di:

- a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- c) di non arrecare danno all'Associazione;
- d) di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative

6.4 La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

6.5 Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

7.1 La qualità di ente socio si perde in caso di recesso o per esclusione.

7.2 L'ente socio può sempre recedere dall'Associazione. L'ente che intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.

7.3 L'ente socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

7.4 L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto.

7.5 La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'ente socio deve essere comunicata all'ente interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti, se istituito, mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione

7.6 L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'ente interessato.

Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione

8.1 L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

8.2 La struttura associativa è composta:

- a) da un'Assemblea
- b) da un Consiglio Direttivo
- c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
- d) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge
- e) Il Collegio dei Garanti, se nominato.

8.3 Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 9 - Assemblea

9.1 L'Assemblea è composta da tutti i rappresentanti delle associazioni socie ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto a un proprio rappresentante in assemblea. Ogni rappresentante ha diritto ad esprimere un solo voto.

9.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

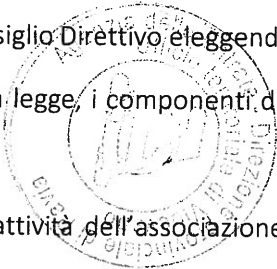
9.3 Gli enti soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri enti soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun ente socio può rappresentare fino ad un massimo di tre enti soci.

9.4 Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

9.5 L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

10.1 L'Assemblea ordinaria:

- 
- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i rappresentanti degli enti soci
 - b) elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
 - c) discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
 - d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
 - e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge
 - f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio
 - g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
 - h) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - i) approva eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - j) fissa l'ammontare del contributo associativo;
 - k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

10.2 L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e

comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

11.2 L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

11.3 L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

11.4 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata in presenza ovvero per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

12.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei rappresentanti degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero rappresentanti degli enti associati presenti in proprio o per delega.

12.2 L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli associati presenti.

12.3 Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.4 In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

12.5 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

12.6 Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

12.7 I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

12.8 Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal

Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

13.2 Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

13.3 Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

13.4 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, eletti dall'Assemblea esclusivamente tra i rappresentanti degli enti associati.

13.5 Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

13.6 I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (TRE) esercizi, sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

14.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno.

14.2 Il Consiglio Direttivo:

- a) amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche
- b) delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri
- c) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi
- d) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale
- e) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- f) approva o rigetta le domande di ammissione
- g) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci

- h) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.
- i) elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, nomina il Segretario e il Tesoriere.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

15.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

15.2 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

15.3 Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

15.4 Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, per dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, l'assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il Consigliere sostituito. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

15.5 Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria onde procedere al suo rinnovo.

15.6 Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno

Art. 16 - Il Presidente

16.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

16.2 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

16.3 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

16.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.

16.5 In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 17 - Il Vicepresidente

17.1 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.

17.2 Il Vicepresidente:

- a) Gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.
- b) Relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

17.3 I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di Tesoriere.

17.4 Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18 - Il Segretario e il Tesoriere

18.1 Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci, garantendone libera visione al socio che lo richieda.

18.2 Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione. Cura la gestione del conto corrente e della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione. Il Segretario e il Tesoriere possono essere la stessa persona.

Art. 19- Organo di Controllo e revisione legale

19.1 Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.

19.2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 - Libri sociali

20.1 Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione. Come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2021, è possibile istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.

20.2 La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione

20.3 I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

20.4 Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 21 - Risorse economiche

21.1 Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

21.2 Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- e) quote sociali
- f) contributi pubblici e privati
- g) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
- h) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi
- i) eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
- j) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

21.3 La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 22 - Scritture contabili

22.1 Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 23 - Esercizio sociale

23.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

23.2 Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato.

23.3 Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

23.4 La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

23.5 Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua

23.6 Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

23.7 La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

24.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

24.2 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

25.1 Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

25.2 L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

26.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei rappresentanti degli enti associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

26.2 In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, secondo le ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione

Italia Socie a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 (Disposizioni finali)

27.1 Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Vigevano, 26 Ottobre 2022

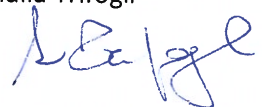
Il Presidente

Il Segretario

Rossella Buratti



Amalia Trifogli



3 823 08/11/2022

0,00 **TPL22L000823000TK**
 codice identificativo
0,00 *per eventuali adempimenti successivi*

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TPL

PROVINCIA DI PAVIA Provincia di Pavia	A
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"	
Protocollo N.0055798/2022 del 08/11/2022 'Class.' 13.3 «PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI» Documento Principale	